

MANOVRA CORRETTIVA/ Nella legge fallimentare un nuovo strumento di composizione delle crisi

Ristrutturazione debiti più tutelata

La protezione dai creditori scatta prima di stipulare l'accordo

DI ALESSANDRO FELICIONI

Accordi di ristrutturazione dei debiti a tutela anticipata; sarà possibile far decorrere la protezione nei confronti di aggressioni individuali dei creditori da un momento precedente la stipula vera e propria dell'accordo; il tutto presentando in tribunale e pubblicando sul registro delle imprese una proposta di accordo non ancora firmato, dalla quale imprenditore e professionista attentatore certifichino, rispettivamente, l'esistenza di trattative con una percentuale qualificata del ceto creditorio e la presenza di condizioni idonee ad assicurare il regolare pagamento dei creditori che non sono stati contattati o che hanno sprezzantemente rifiutato l'accordo. E l'articolo 48 del dl 78 del 1 maggio 2010 ad aggiungere il comma sesto all'articolo 182-bis della legge fallimentare, dedicata, appunto, al nuovo strumento di composizione preconcorsuale della crisi.

Uno degli elementi di maggior appeal dell'articolo 182-bis costituito, sicuramente, dalla circostanza che la richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione siglato dalle parti sterilizza e inibisce qualsiasi azione esecutiva o cautelare singolarmente intrapresa dai creditori. L'effetto protettivo, però, non è così esteso come accade invece nella procedura di concordato preventivo. Negli accordi di ristrutturazione, a differenza di quanto accade nel concordato preventivo, la protezione ha una durata limitata nel tempo a sessanta giorni dalla pubblicazione presso il registro delle imprese competente. Il problema principale però non è tanto legato alla durata limitata nel tempo della protezione da aggressioni individuali, quanto piuttosto dal fatto che il momento iniziale di tale protezione sia spostato, temporalmente, in un momento troppo avanzato rispetto al concreto avvio delle trattative intraprese dal debitore. Negli accordi di ristrutturazione, infatti, la pubblicazione dell'accordo firmato dalla percentuale qualificata richiesta dalla norma (creditori che rappresentino almeno il 60% dell'esposizione debitoria) è solo l'ultima fase di una spesso estenuante trattativa che può durare anche mesi. Situazione questa ancora più pesante nel momento in cui si desidera coinvolgere nell'accordo

anche l'amministrazione finanziaria o l'Inps attraverso la procedura di cui al successivo articolo 182-ter della legge fallimentare in tali ultime ipotesi, infatti, i meccanismi istituzionali e la rigidità della procedura rischiano di protrarre ulteriormente i termini per l'ottenimento dell'assenso in una situazione che, essendo configurata quanto meno da uno stato di crisi, ben difficilmente può sopportare ritardi e tentennamenti.

In tale scenario dunque venga il comma sesto dell'articolo 182-bis con il quale si anticipano gli effetti di sterilizzazione permettendo la presentazione di una proposta, non ancora siglata. Le condizioni e i tempi per la presentazione della proposta sono in linea con gli adempimenti richiesti per il deposito dell'accordo vero e proprio, con alcune particolarità; i due aspetti principali che caratterizzano la validità dell'accordo sono la presenza di una percentuale qualificata di creditori aderenti e l'idoneità del piano che sottende l'accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei al patto. La presentazione della proposta di accordo dovrà quindi contenere

due dichiarazioni: una dell'imprenditore attestante che sulla proposta così come depositata sono in corso trattative con una percentuale qualificata di creditori e l'altra di un professionista attentatore in ordine alla sussistenza delle condizioni per il pagamento degli estranei, ossia di quelli con i quali non sono in corso trattative o che hanno già negato il loro consenso. Dopo la presentazione di tutta la documentazione (piano, proposta di accordo e documenti di cui all'articolo 161 legge fallimentare) e la pubblicazione della proposta presso il registro delle imprese, il tribunale, entro trenta giorni fissa l'udienza per la decisione e dispone la comunicazione della proposta ai creditori. Il decreto del tribunale che inibisce l'avvio o la continuazione di azioni cautelari o esecutive sui beni del debitore è accompagnato dall'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per la presentazione della versione definitiva dell'accordo. All'atto di tale presentazione rivivranno ulteriori sessanta giorni di protezione come previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 182-bis legge fallimentare.

Paolo, che sarà il nuovo comandante generale del corpo, ed il generale di corpo d'armata Ugo Marchetti, attuale ispettore per gli istituti di istruzione. Era presente il comandante generale del corpo, generale di corpo d'armata Cosimo D'Arrigo e rappresentanti delle autorità politiche, civili, militari e religiose, nonché numerosi ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in servizio e in congedo.

Se il rispetto dei diritti fondamentali anche negli ordinamenti democratici non è un fatto che può considerarsi acquisito, il trattato di Lisbona, entrato in vigore del gennaio scorso, può indovinare una scorciatoia per una loro piena affermazione così come inquadrati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, in base al richiamo effettuato dall'articolo 6 all'adesione della Ue alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ai diritti fondamentali in essa riconosciuti come principi generali del diritto comunitario, si apre uno scenario inedito in base al quale il giudice italiano potrebbe disapplicare la norma interna in contrasto con la Convenzione e applicarne direttamente le norme. E già il giudice amministrativo sembra aver già colto questa suggestione destinata, se confermata, a sovvertire il sistema dei rapporti tra ordinamenti come disegnato dal 2007 dalla Corte costituzionale. Questo scenario è emerso ieri nel corso dei lavori del convegno internazionale (che si chiude oggi) organizzato dal Consiglio nazionale forense nell'ambito della celebrazione del 60° anniversario della firma della Convenzione europea e dedicato a «La salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

Enti uniti in piazza

Enti locali uniti contro la manovra. L'annuncio del presidente dell'Anci di convocare mercoledì prossimo davanti al senato un sit-in di sindaci per protestare contro il dl 78 ha raccolto un'adesione unanime di tutte le associazioni delle autonomie. Upi, Uncem e Legautonomie hanno comunicato che saranno presenti il 23 giugno a fianco di Chiamparino «per scongiurare i disastri che la manovra provocherebbe ai cittadini, alle famiglie, alle imprese» (sono le parole del presidente di Legautonomie Marco Filipposchi). E si profila anche l'eventualità di una pioggia di ricorsi alla Consulta contro le norme sui tagli alle spese. Non che i sindaci non vogliano fare la loro parte nella ricetta di austerità imposta dalla congiuntura economica. Quello che i comuni non accettano sono le diverse percentuali di riduzione imposte dal governo in modo tassativo che non lasciano alcuna libertà di decidere cosa e in che misura tagliare. Per questo, forti anche di un precedente di tutto rispetto (nel 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del decreto taglia-spese molto simili a quelle della manovra 2010), se il dl 78 non sarà significativamente cambiato dal parlamento, l'ultima strada sarà ricorrere alla Consulta. Filipposchi, parlando ieri a Milano al convegno Legautonomie dedicato ai temi del federalismo e della manovra, l'ha detto chiaramente: «proporranno alle regioni e ad altri soggetti portatori di diritti lesi di fare ricorsi alla Corte costituzionale. Nei mesi scorsi la nostra iniziativa ha già aperto questo versante obbligato. E lo stesso deve valere anche per la Carta delle autonomie». Ma prima di trasferirsi nelle piazze, il pressing dei sindaci si gioca al senato. Dove ieri sono arrivati 2.546 emendamenti di maggioranza e opposizione tra cui ci sono anche quelli dell'Anci. Che, come anticipato da ItaliaOggi il 17 giugno, chiede di semplificare il patto di stabilità prevedendo per i sindaci solo l'obbligo di raggiungere il pareggio di bilancio.

Francesco Cerisano

BREVI

Sul sito del ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione (www.innovazione.gov.it) è disponibile il rapporto analitico sulla ventitreesima settimana di attività del 2010 (dal 5 all'11 giugno) di «Linea Amica». Il network ha raggiunto 1.427.000 contatti, inclusi risponditori automatici. I contatti assistiti da operatori sono stati 1.060.000, così distribuiti: 109.500 presso ministeri (10,3%), 243.000 presso enti previdenziali (22,9%), 46.500 presso Agenzia delle entrate ed enti fiscali (4,3%), 65.500 presso altri enti pubblici, tra cui il centro di contatto sul bonus elettrico e il contact center di Linea Amica (6,2%), 10.500 presso scuola e università (1%), 308.000 presso regioni e strutture sanitarie (29,1%), 278.000 presso comuni, province e strutture locali (26,2%).

contenuti dell'articolo 2 del dl incentivi, pubblicato il 25 maggio in Gazzetta Ufficiale.

Dal 18 giugno è attivo il nuovo servizio di comunicazione del saldo della Carta acquisti tramite sms.

Telefonando al numero verde del programma Carta acquisti 800.666.888 (*) e seguendo le istruzioni della voce guida, si può registrare un numero di cellulare. Dal quel momento, sarà inviato un sms al numero di cellulare registrato, che comunicherà l'importo di ogni nuovo acquisto o di ogni acquisto effettuato con la carta, con relativo saldo disponibile. Inoltre chiamando gratuitamente il numero verde 800.130.640, dal numero di cellulare registrato, si riceve un sms che comunica immediatamente il saldo disponibile sulla carta.

Ha avuto luogo ieri a Roma, nella Caserma «Sante Lario» di piazza Armellini, la cerimonia di avvicendamento, nella carica di comandante in seconda della Guardia di finanza, tra il generale di corpo d'armata Nino Di

Paolo, che sarà il nuovo comandante generale del corpo, ed il generale di corpo d'armata Ugo Marchetti, attuale ispettore per gli istituti di istruzione. Era presente il comandante generale del corpo, generale di corpo d'armata Cosimo D'Arrigo e rappresentanti delle autorità politiche, civili, militari e religiose, nonché numerosi ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in servizio e in congedo.

Se il rispetto dei diritti fondamentali anche negli ordinamenti democratici non è un fatto che può considerarsi acquisito, il trattato di Lisbona, entrato in vigore del gennaio scorso, può indovinare una scorciatoia per una loro piena affermazione così come inquadrati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, in base al richiamo effettuato dall'articolo 6 all'adesione della Ue alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ai diritti fondamentali in essa riconosciuti come principi generali del diritto comunitario, si apre uno scenario inedito in base al quale il giudice italiano potrebbe disapplicare la norma interna in contrasto con la Convenzione e applicarne direttamente le norme. E già il giudice amministrativo sembra aver già colto questa suggestione destinata, se confermata, a sovvertire il sistema dei rapporti tra ordinamenti come disegnato dal 2007 dalla Corte costituzionale. Questo scenario è emerso ieri nel corso dei lavori del convegno internazionale (che si chiude oggi) organizzato dal Consiglio nazionale forense nell'ambito della celebrazione del 60° anniversario della firma della Convenzione europea e dedicato a «La salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

La raccolta di giochi pubblici in luoghi diversi da agenzie, negozi e corner è stata confermata dal decreto incentivi, che «rimarca l'impossibilità di disgiungere il regime autorizzatorio da quello concessorio, quest'ultimo elemento necessario e imprevedibile per l'effettuazione e la raccolta, nel nostro paese, di tutti i giochi pubblici». E il passaggio più importante riportato dalla Agipronews della circolare dei monopoli di stato, inviata agli uffici regionali, alla Guardia di finanza e alla polizia di stato, che chiarisce ulteriormente i



Renato Brunetta